

Decisione n. 55 del 6 dicembre 2021

OGGETTO:

**Sig. (Omissis) – Richiesta di
riesame ex art. 25 L. 241/90**

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 21.10.21 con la quale il Sig. (Omissis) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito opposto dal Comune di (Omissis) alla propria richiesta di accesso relativa alla documentazione specificata nell'istanza in argomento riguardante *“i verbali di accertamento oltre ad eventuali altre varianti presentate per i lavori di completamento di una struttura ricettiva denominata (Omissis)”*;

CONSIDERATO che la richiesta di accesso è stata presentata dal Sig. (Omissis) in qualità di confinante della Struttura ricettiva in argomento, ubicata a *“circa 150 cm dal confine della proprietà dello scrivente”*;

VISTA la nota prot. n. 1825 del 28.10.2021, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto all'Amministrazione in argomento di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine massimo di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni;



Il Difensore Civico

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione non ha fornito riscontro nel termine sopra assegnato e che il silenzio dell'Ente appare significativo ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non avendo comunicato eventuali ragioni ostantive;

CONSIDERATO:

- che in ordine alla questione oggetto d'istanza, la giurisprudenza si è espressa, in maniera costante, affermando che il titolare di un fondo/immobile ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i documenti relativi alla concessione per la realizzazione di opere nei terreni/immobili limitrofi, al fine di verificarne la legittimità e valutare se intraprendere azioni a tutela del proprio diritto al rispetto delle distanze ovvero di quello a tutela di immissioni nocive ecc. (*TAR Campania, Napoli sez. V 9 marzo 2004 n. 2780*).

- che al riguardo, inoltre, è stato recentemente ribadito che la legittimazione ad impugnare titoli abilitativi edilizi sussiste per il fatto stesso che il terzo di trova in una situazione, appunto, di "stabile collegamento" con la "zona" interessata dalla costruzione oggetto di concessione, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse;

- che per la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4123, e Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2086), il proprietario o il possessore dell'immobile o il semplice residente o domiciliato nella zona interessata è legittimato a ricorrere in ragione di tale stabile collegamento, idoneo a radicare una posizione d'interesse, differenziata rispetto a quella posseduta dal "*quisque de populo*" (v. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7491,);



Il Difensore Civico

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e che la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare per l'accoglimento della quale è sufficiente l'esistenza di un interesse apprezzabile;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dal Sig. *(Omissis)* intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di *(Omissis)*.

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.